

Codice A1816B

D.D. 3 agosto 2022, n. 2405

**R.D.523/1904 - P.I. 6298 - Fiume Bormida -Realizzazione di difese spondali tra ponte sul Bormida S.P.111 e ponte sul Bormida per frazione Isole su entrambe le sponde in comune di Camerana (CN) - Autorizzazione idraulica per variante in corso d'opera.**



**ATTO DD 2405/A1816B/2022**

**DEL 03/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D.523/1904 – P.I. 6298 – Fiume Bormida -Realizzazione di difese spondali tra ponte sul Bormida S.P.111 e ponte sul Bormida per frazione Isole su entrambe le sponde in comune di Camerana (CN) – Autorizzazione idraulica per variante in corso d’opera.

**PREMESSO**

- che con D.D. n. 2671/A1816A del 31/07/2019, a seguito della richiesta formulata dal Comune di Camerana in data 14/06/2019, era stata rilasciata l’autorizzazione idraulica alla realizzazione dell’intervento richiamato in oggetto;

- che l’intervento prevedeva, sulla base del progetto definitivo redatto dall’Arch. Andrea GERARD ed approvato dal Comune di Camerana con D.G.C. n. 19 del 22/05/2019, la realizzazione di interventi di ricalibratura della sezione di deflusso e di costruzione di difese spondali presso la Loc. Gabutti, in corrispondenza del ponte della S.P. 111, e presso la Loc. Mulino Vecchio;

- che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo avvenuta con D.G.C. n. 47 del 6/12/2021 e delle successive procedure d’appalto, con la Determinazione del Servizio Tecnico n.3 del 28/01/2022 i lavori venivano aggiudicati e successivamente consegnati con verbale in data 10/02/2022, all’Impresa GALLO Valter & C. con sede in Feisoglio (CN);

**VISTO**

- che il Comune di Camerana con nota n. 1771 del 25/07/2022 (ns prot. n. 32074 del 26/07/2022) ha trasmesso, per ottenere la relativa autorizzazione idraulica, la documentazione inerente la Perizia di Variante Tecnica resasi necessaria per ovviare ad alcune situazioni emerse durante il corso dei lavori, impreviste ed imprevedibili in fase progettuale;

## CONSIDERATO

- che all'istanza sono stati allegati gli elaborati progettuali in variante firmati dal Direttore dei Lavori – Progettista Arch. Andrea GERARD, in base ai quali è prevista la realizzazione della nuova soluzione per le difese spondali previste in Loc. Gabutti, in corrispondenza del ponte della S.P. 111;

- che nella fattispecie le variazioni riguardano la sopraelevazione della scogliera esistente posta in sponda sx a monte del ponte (*Tav 8 sez6-sez10*), lo spostamento verso il centro alveo del fronte della scogliera prevista in sponda sx a valle del ponte, al fine di evitare possibili cedimenti della S.P. 111 posta a monte del versante e compromettere una serie di sottoservizi (acquedotto – gas...) presenti sul versante medesimo (*Tav 8 sez3-sez5.2*), modifica del raggio di curvatura della scogliera prevista a protezione di una serie di vasche di decantazione (*Tav 8 sez1-sez2*) al fine di migliorare la condizione di sbocco in Bormida del rio laterale e per mantenere una regolarità della sezione di deflusso con il tratto di monte;

- che la Perizia di Variante è stata approvata dal Comune di Camerana con D.G.C. n.27 del 15/07/2022

- che a seguito del sopralluogo effettuato dal funzionario di questo Settore, dall'esame degli atti progettuali in variante al progetto originario autorizzato con D.D. n. 2671/A1816A del 31/07/2019, la realizzazione delle opere in oggetto, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del regime idraulico del tratto di Fiume Bormida;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- la L.R. n. 40/98;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- l'art. 17 della L.R. 23/08;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.
- vista la D.G.C. n° 27 in data 15/07/2022

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Camerana ad eseguire i lavori in variante nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche della determinazione n. 2671/A1816A del 31/07/2019 citata in premessa che si intendono riconfermate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori per il completamento degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. A tal fine, in particolare prima della realizzazione delle opere in variante dovrà essere acquisito l'assenso della Provincia di Cuneo, l'Ente proprietario del ponte della S.P. 111.
- Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 .

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Graziano Volpe